

Causa C-633/19

Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

22 agosto 2019

Giudice del rinvio:

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen
(Belgio)

Data della decisione di rinvio:

27 marzo 2019

Ricorrenti:

Federale Overheidsdienst Financiën

Openbaar Ministerie

Resistenti:

Metalen Galler NV

Vollers Belgium NV

LW-Idee GmbH

(omissis) [informazioni di carattere amministrativo]

**Rechtbank van eerste
aanleg Antwerpen,
afdeling Antwerpen
(Tribunale di primo
grado di Anversa,
sezione di Anversa
Belgio)
(omissis)
Sentenza**

[Or. 2]

nella causa del **FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN**
(Amministrazione finanziaria federale, Belgio) (omissis)

e nella causa dell'**OPENBAAR MINISTERIE** (Pubblico ministero, Belgio)

AVVERSO:

1) METALEN GALLER NV,

(omissis)

Imputata (omissis)

(omissis)

2) VOLLERS BELGIUM NV,

(omissis)

Imputata (omissis)

(omissis)

3) LW-IDEE GmbH,

(omissis)

Imputata contumace [Or. 3]

CITATE IN GIUDIZIO PER:

- o commettendo un delitto meno grave (wanbedrijf), o collaborando direttamente alla sua commissione, o con qualunque atto prestando aiuto alla commissione in modo tale che il delitto non poteva essere commesso senza la sua assistenza, o mediante doni, promesse, minacce, abuso di autorità o di potere, macchinazioni criminali o dirette all'inganno, incitando direttamente a compiere il delitto;

- o impartendo istruzioni per commettere il delitto; o procurando armi, attrezzi o qualsiasi altro strumento impiegato per il delitto, sapendo che sarebbe stato impiegato a tal fine: o aiutando o assistendo l'autore o gli autori del delitto con le loro conoscenze negli atti che hanno preparato, facilitato o realizzato il delitto;

- o avendo partecipato alla frode quale interessata in qualsiasi modo; essersi rese colpevoli di:

FATTO 1

Immissione in libera pratica di elementi di fissaggio con origine Indonesia invece che Cina il 31/03/2010 con la dichiarazione (omissis) eludendo in tal modo i dazi antidumping.

FATTO 2

Presentazione di documenti falsi, non corretti o ingannevoli al fine di ingannare la dogana il 31/03/2010, mediante la presentazione del certificato con l'indicazione di origine «Indonesia» (omissis).

FATTO 3

Denuncia di elementi di fissaggio con denominazione errata (omissis), eludendo in tal modo dazi all'importazione. **[Or. 4]**

[Tabella con i dazi all'importazione (2.831,32 EUR) e i dazi antidumping (65.043,84 EUR) dovuti] (omissis) **[Or. 5]**

(omissis) (informazioni procedurali).

VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO PENALE

La METALEN GALLER NV chiede (omissis) di dichiarare il ricorso tributario irricevibile, o quanto meno infondato. In subordine essa chiede di presentare alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali (omissis) alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'Amministrazione ritiene che nella presente causa si potrebbe porre un problema soltanto riguardo agli articoli 6.6, 6.7 e 2.10 del regolamento n. 384/96. A seguito della tardiva comunicazione delle informazioni sulle categorizzazioni di prodotti, a suo avviso non è impossibile che la Commissione abbia violato le disposizioni del regolamento di base. Nell'eventualità in cui il rechtbank (tribunale) ritenesse di dover presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, essa chiede di presentare la questione pregiudiziale come da essa formulata nelle sue decisioni supplementari dopo la sentenza interlocutoria (omissis).

(omissis) [rettifica di un errore materiale dell'Amministrazione]

La VOLLERS BELGIUM NV chiede (omissis) di presentare due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la prima delle quali coincide con la questione pregiudiziale suggerita dall'Amministrazione.

In considerazione dell'interesse di un'interpretazione uniforme e dell'importanza per l'esito della presente causa, il tribunale ritiene opportuno presentare le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **[Or. 6]**

Per questi motivi,

IL RECHTBANK (TRIBUNALE),

[base giuridica di diritto nazionale]

(omissis) In applicazione dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione non ha offerto tempestivamente ai produttori/importatori cinesi la possibilità di prendere visione delle informazioni relative ai tipi di prodotti sulla base dei quali era stato determinato il valore normale dei prodotti e/o giacché la Commissione, nell'ambito del calcolo del livello del margine antidumping per i prodotti di cui trattasi, nel raffronto del valore normale dei prodotti di un produttore indiano con i prezzi di esportazione di prodotti cinesi analoghi ha rifiutato di prendere in considerazione correzioni relative ai dazi all'importazione sulle materie prime e alle imposte indirette nel paese di riferimento India e delle differenze nella (nei costi di) produzione.
- 2) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, ai fini della valutazione del danno, ha considerato come importazioni oggetto di dumping talune importazioni di due imprese cinesi delle quali era stato accertato che non operavano in dumping. **[Or. 7]**
- 3) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati

elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell'articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, nella valutazione della questione se importazioni dell'industria dell'Unione europea abbiano contribuito al danno subito da detta industria, si è basata su informazioni relative a produttori non rientranti nei produttori nazionali.

- 4) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha ommesso di assicurare che i due produttori nazionali (italiani) fornissero spiegazioni adeguate relativamente ai motivi per cui non era possibile fornire una sintesi di informazioni confidenziali.
- 5) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha proceduto tardivamente a comunicare le informazioni sui prodotti, danneggiando in tal modo gli interessi dei produttori/importatori cinesi.
- 6) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (come modificato) prevede che l'aliquota individuale del dazio antidumping per la società Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., Ningbo City, pari al 64,4%, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato II e che se tale fattura non è presentata si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. Si chiede se la quota individuale del dazio antidumping possa essere ancora

riconosciuta, nell'ambito di un recupero a posteriori di dazio antidumping a seguito di un accertamento dell'Olaf, al dichiarante in buona fede, allorché l'Olaf abbia constatato che gli elementi di fissaggio di cui trattasi non sono di origine indonesiana come dichiarato, ma di fatto sono stati prodotti in Cina dalla società Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., mentre non può essere presentata una fattura con le indicazioni richieste per la quota individuale del dazio antidumping giacché era proprio intenzione degli esportatori fuorviare le autorità degli Stati membri. **[Or. 8]**

(omissis)

La presente sentenza è stata resa dal tribunale di primo grado di Anversa, sezione di Anversa (omissis)

(omissis)

e pronunciata nell'udienza pubblica del 27 marzo 2019 (omissis),